



Titolo

Mezzi di prova – testimonianza - art. 60 CGS – strumento eccezionale - disciplina – integrazione con il codice di procedura civile

Descrizione

L'art. 60 del Codice di giustizia sportiva prevede che *“La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.”* Al riguardo, il procedimento disciplinare–sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, una eccezione (Corte federale d'appello, n. 74/CFA/2017/2018). Il che, del resto, si evince dall'espressione *‘necessità di provvedere’*, cui fa riferimento l'art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasma. La disciplina contenuta nel Codice di giustizia sportiva deve essere integrata da quella del Codice di procedura civile ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Codice CONI secondo cui *“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 64/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Caso

Riferimenti normativi

art. 60 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0064 CFA del 31 gennaio 2022 (sig. Paolo Cortellini)